



CITTA' DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO



Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24
Codice Fiscale 8100458.029.6
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426 340500 – Telefax 0426 664285
Partita IVA 0068979.029.3
<mailto:demanio@comune.rosolina.ro.it>

SETTORE I°

Servizio demanio marittimo turistico-ricreativo

Prot. **14697**

Rosolina, 10.08.2016

CITTA' DI ROSOLINA

Provincia di Rovigo

“AVVISO PER IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (EX MIVIDA) STRADA SUD ZONA MARINA DI CALERI NEL COMUNE DI ROSOLINA – LOCALITA' ROSOLINA MARE CON DESTINAZIONE D'USO RICETTIVA RISTORAZIONE RICREATIVA”

Il Comune di Rosolina, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 46 Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002 n° 33 e ss.mm.ii. *“Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”*, intende rilasciare una concessione demaniale marittima con destinazione d'uso *“Ricettiva ristorazione ricreativa”* in ottemperanza alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, secondo procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti alla concessione, così come indicato dalla Giunta Comunale con delibere n° 07 del 28.01.2014 e n° 110 del 09.09.2014.

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (*art. 37 comma 1° Codice della Navigazione*), tenendo conto dei criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente (*L.R. Veneto 04.11.2002 n° 33 ed in particolare allegato S/3 lett. e*).

Il presente avviso è stato approvato con determina del Responsabile del I° Settore – servizio Demanio marittimo turistico ricreativo n° 491 del 08.08.2016.

Art. 1: finalità

L'obiettivo del Comune di Rosolina è la corretta e proficua gestione dei beni demaniali ricadenti nel territorio comunale di Rosolina, come di seguito specificati, mediante il rilascio, nel rispetto della normativa vigente in materia, di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto beni con destinazione d'uso *“Ricettiva ristorazione ricreativa”* come previsto dallo strumento urbanistico vigente (scheda urbanistica **tT08**).

Art. 2: oggetto

La concessione in oggetto riguarda beni demaniali marittimi identificati al foglio 10 mappali 225, 232/parte, 267/parte, 270, 332/parte, 336/parte da destinarsi all'uso previsto dal vigente strumento urbanistico, in particolare dalla scheda urbanistica **tT08**.

L'uso di tali beni demaniali sarà regolato dal disciplinare di concessione, dalle norme urbanistiche del comune di Rosolina, dal Codice della Navigazione, dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, dalla Legge Regionale del Veneto n° 33 del 04.11.2002 e relativi allegati, nonché dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Art. 3: durata del rapporto concessorio

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 42 e di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, la concessione può essere richiesta per una durata di 6 anni, ovvero in applicazione di quanto disposto dalla lettera e) bis e dalla lettera e) ter dell'allegato S/3 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii. per una durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni.

Ai soli fini dell'applicazione di quanto disposto dalla lettera e) bis e dalla lettera e) ter dell'allegato S/3 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii., il canone annuo determinato sulla scorta della normativa vigente è pari ad Euro 29.056,35 (ventinovemilacinquantasei//35).

La durata avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione.

Art. 4: soggetti legittimati a partecipare alla gara

Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da tutti gli interessati, ivi comprese le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative e consorzi, le associazioni temporanee di imprese e le associazioni riconosciute e non riconosciute, che intendano occupare i beni demaniali di che trattasi al fine di esercitarvi attività avente finalità turistico ricreativa conformemente allo strumento urbanistico vigente, con lo scopo di rispondere alle esigenze dell'utenza per elevare l'offerta di servizi di pubblica utilità.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lettera m) del decreto legislativo n° 50/2016, a tutela della par condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della gara, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in una o più associazioni temporanee o consorzi, ovvero partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni o consorzio, nonché è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate o che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare detta relazione si configura nel caso di ditte con le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità fra le seguenti mansioni:

- a) titolare di ditta individuale;
- b) socio di società in nome collettivo;
- c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;
- d) membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
- e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
- f) direttori tecnici.

Il soggetto concorrente alla gara dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione dell'istanza, da dichiararsi secondo lo schema di domanda allegata (**allegato 2**):

- 1) che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 8 Giugno 2001 n° 231;
- 2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
- 3) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016;
- 4) che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi (D.U.R.C.);
- 5) la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e dei beni oggetto della concessione;
- 6) di essere pienamente consapevole che il manufatto e parte dell'area oggetto del presente bando di gara, sono interessati dalla procedura di cui all'art. 35 del Codice della Navigazione "Esclusione di zone dal demanio marittimo" (rif. verbale conferenza di servizi del 14.09.2011 indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia) di cui dichiara di avere perfetta conoscenza;

- 7) di impegnarsi a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune di Rosolina, il titolo concessorio;
- 8) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando di gara denominato “Avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima (ex Mivida) strada Sud zona Marina di Caleri nel comune di Rosolina – localita’ Rosolina Mare con destinazione d’uso ricettiva ristorazione ricreativa”, nonché nelle norme da esso richiamate;
- 9) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara e di aver formulato l’offerta autonomamente,

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente,

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente,

ovvero

l’insussistenza rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara di una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

- 10) che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001,

ovvero

che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma che il periodo di emersione è concluso;

- 11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n° 68),

ovvero

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici,

ovvero

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge 68/99.

Inoltre, ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del decreto legislativo n° 50/2006, dovrà dichiarare di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, al momento di presentazione dell’istanza, secondo lo schema allegato (**allegato 3**).

Troverà applicazione alla presente procedura di gara l’art. 83 comma 9 del decreto legislativo n° 50/2016, relativamente all’individuazione di quali siano le irregolarità sanabili e le irregolarità non sanabili.

Art. 5: modalità di partecipazione

I soggetti che intendono richiedere l’assegnazione della concessione demaniale marittima in oggetto devono possedere al momento della richiesta i requisiti minimi dell’art. 4.

E’, inoltre, obbligatoria a pena di esclusione, la presa visione dei luoghi da parte dei soggetti concorrenti (legale rappresentante della ditta o soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza conferiti con procura notarile, oppure personale dipendente munito di delega conferita con scrittura privata), i quali in forza dell’allegato 6 attestano di essersi recati sul luogo e di aver preso visione e conoscenza dello stesso.

Al fine della partecipazione alla presente gara il soggetto istante, pena l'esclusione, è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a € 100,00, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n° 126 del 09.10.2007, il cui pagamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- versamento c/c postale n° 11234457 intestato al Comune di Rosolina – Servizio Tesoreria –
Causale: spese di istruttoria per domanda di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto beni con destinazione d'uso "ricettiva ristorazione ricreativa - zona Marina di Caleri".
- versamento con bonifico bancario c/o tesoreria comunale di Rosolina – Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di Rosolina – Codice IBAN IT49S0622512186100000046707
Causale: spese di istruttoria per domanda di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto beni con destinazione d'uso "ricettiva ristorazione ricreativa - zona Marina di Caleri".

La ricevuta in originale comprovante il pagamento delle spese di istruttoria deve essere inserita all'interno del plico di cui all'art. 8 del presente avviso.

Art. 6: cauzione provvisoria

A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve, **a pena di esclusione**, preventivamente alla presentazione della domanda:

- a) Versare un deposito cauzionale di Euro 3.486,76 (tremilaquattrocentoottantasei//76) mediante versamento presso la tesoreria comunale di Rosolina – Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di Rosolina – Codice IBAN IT49S0622512186100000046707. Il tesoriere rilascerà la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del deposito. Il deposito rimane vincolato per tutti i partecipanti fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione.

ovvero

- b) Costituire Fideiussione, di Euro 3.486,76 (tremilaquattrocentoottantasei//76), la quale può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della fideiussione è subordinato al rilascio da parte del comune di Rosolina dell'autorizzazione allo svincolo, il quale potrà avvenire dopo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione.

La ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento del deposito ovvero la fideiussione in originale, deve essere inserita, a pena di esclusione, all'interno del plico di cui all'art. 8 del presente avviso.

Art. 7: modalità di presentazione

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire il plico, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Rosolina – Viale Marconi n° 24 **entro le ore 13.00 di lunedì 17 ottobre 2016**.

Non è obbligatorio utilizzare il servizio postale e farà, pertanto, fede esclusivamente il timbro di protocollo accanto al quale il ricevente apporrà, nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, l'ora di ricezione.

Non saranno valutati, pertanto, i plichi pervenuti oltre il termine fissato, ancorché inviati a mezzo del servizio postale o di corriere, restando la responsabilità per il mancato o ritardato arrivo esclusivamente in capo al mittente.

Inoltre, sempre a pena di esclusione, il plico dovrà essere chiuso, sigillato e riportare in modo ben visibile gli estremi del mittente e la seguente dicitura: "Avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima (ex Mivida) strada Sud zona Marina di Caleri nel comune di Rosolina – localita' Rosolina Mare con destinazione d'uso ricettiva ristorazione ricreativa" – **NON APRIRE**".

Art. 8: composizione e contenuto del plico

Il plico di cui all'art. 7 del presente avviso deve contenere, pena l'esclusione dalla gara due buste.

Una busta chiusa, sigillata, recante gli estremi del mittente e la seguente dicitura "**Avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima (ex Mivida) strada Sud zona Marina di Caleri nel comune di Rosolina – localita' Rosolina Mare con destinazione d'uso ricettiva ristorazione ricreativa – DOC. AMMINISTRATIVA**" deve contenere i documenti di seguito specificati, pena l'esclusione dalla gara:

- la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta secondo i modelli di cui agli **allegati 2 e 3**, i quali dovranno: essere debitamente compilati, indicare i dati anagrafici ed i dati amministrativi relativi al richiedente (*nonché fotocopia del documento d'identità del firmatario*), essere datati e sottoscritti;
- la ricevuta in originale comprovante il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 5 del presente avviso;
- la ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale ovvero la fideiussione in originale, di cui all'art. 6 del presente avviso;
- la dichiarazione di presa visione dei luoghi e dei beni (**allegato 6**), debitamente compilata e firmata.

L'altra busta anch'essa chiusa, sigillata, recante gli estremi del mittente e la seguente dicitura **“Avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima (ex Mivida) strada Sud zona Marina di Caleri nel comune di Rosolina – localita' Rosolina Mare con destinazione d'uso ricettiva ristorazione ricreativa – DOC. TECNICA”** deve contenere, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti in cinque copie:

Per le domande di concessione con durata di 6 anni:

a) relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato. La relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:

- Descrizione dell'intervento proposto sull'area demaniale di cui trattasi (anche con specifico e dettagliato riferimento al sistema costruttivo ed ai materiali che si intendono impiegare, nonché ai sistemi ed alle tecnologie utilizzati);
- Descrizione delle soluzioni atte a garantire la compatibilità generale del progetto con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico ed ambientale in regime dei vincoli vigenti;
- Descrizione della compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio;
- Descrizione degli standard dei servizi proposti che si intendono assicurare e delle tipologie di insediamento nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale e dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Rosolina;
- Descrizione delle modalità di gestione della concessione relativamente:
 - alla garanzia di sviluppo dell'economia della località, tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - alla indicazione sulla gestione diretta o meno della concessione demaniale;
- Indicazione relativa all'eventuale possesso della qualifica di soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo, riconosciuta dalla legislazione nazionale o regionale vigente;

b) corografia generale (*estratto relativo all'area*) su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000;

c) planimetria della zona scala 1:2000;

d) elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;

e) documentazione fotografica dello stato di fatto;

f) rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;

g) piano finanziario di investimento e di ammortamento (piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per i beni richiesti in concessione - *cronologia e importi*);

h) computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;

i) indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologie di insediamento con riferimento all'allegato S/4 della L.R. Veneto n° 33/2002.

Per le domande di concessione con durata superiore a 6 anni e non superiore a 20 anni:

a) relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato. La relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:

- Descrizione dell'intervento proposto sull'area demaniale di cui trattasi (anche con specifico e dettagliato riferimento al sistema costruttivo ed ai materiali che si intendono impiegare, nonché ai sistemi ed alle tecnologie utilizzati);
- Descrizione delle soluzioni atte a garantire la compatibilità generale del progetto con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico ed ambientale in regime dei vincoli vigenti;
- Descrizione della compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio;
- Descrizione degli standard dei servizi proposti che si intendono assicurare e delle tipologie di insediamento nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale e dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Rosolina;
- Descrizione delle modalità di gestione della concessione relativamente:
 - alla garanzia di sviluppo dell'economia della località, tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - alla indicazione sulla gestione diretta o meno della concessione demaniale;
- Indicazione relativa all'eventuale possesso della qualifica di soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo, riconosciuta dalla legislazione nazionale o regionale vigente;

b) corografia generale (estratto relativo all'area) su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000;

c) planimetria della zona scala 1:2000;

d) elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;

e) documentazione fotografica dello stato di fatto;

f) rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;

g) computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;

h) indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologie di insediamento con riferimento all'allegato S/4 della L.R. Veneto n° 33/2002;

i) cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti;

j) piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione delle opere (piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per i beni richiesti in concessione - *cronologia e importi*).

Al fine di acquisire il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione, è richiesta la trasmissione di n° 1 CD o DVD contenente i files di cui alla documentazione sopra specificata dalla lettera a) alla lettera i) ovvero dalla lettera a) alla lettera j) in formato .p7m (vale a dire con firma digitale del tecnico). Il CD o DVD dovrà, inoltre, includere un file, in formato .p7m, inerente la dichiarazione a firma del tecnico nella quale il medesimo dichiara che i documenti prodotti in formato digitale sono perfettamente conformi ai documenti prodotti in formato cartaceo.

Art. 8 bis: prescrizioni inerenti interventi su pertinenza demaniale

Sulla scorta del contenuto delle note dell'ufficio assetto del territorio del Comune di Rosolina del 25.07.2014 prot. 13122 e dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, acquisita al protocollo comunale al n° 14294 in data 12.08.2014, è imposto l'obbligo a carico del soggetto aggiudicatario, pena la decadenza dalla concessione demaniale ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, di provvedere alla regolarizzazione della porzione di

manufatto priva di titolo abilitativo, di cui all'**allegato 1-F** del presente avviso di gara, avente superficie pari a mq 61,22, identificata catastalmente al foglio 10 mappale 232/parte e mappale 270/parte, mediante la demolizione della stessa, nel rispetto di quanto consentito dallo strumento urbanistico vigente, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.

I soggetti partecipanti alla procedura di gara dovranno, pertanto, presentare la relativa documentazione e gli elaborati tecnici nel rispetto della prescrizione sopra formulata e l'eventuale volume di ampliamento del manufatto, nei termini consentiti dalla scheda urbanistica, deve essere determinato al netto della parte di manufatto da demolire.

Sulla scorta della nota dell'ufficio assetto del territorio del Comune di Rosolina del 22.09.2014 prot. 16356 con oggetto "*parte manufatto demaniale incamerata Fg. 10 mapp. 232/parte-270/parte. Comunicazione*", si precisa che "*[...] per la richiesta del titolo abilitativo delle opere da eseguire la ditta aggiudicatrice dovrà seguire necessariamente le fasi di seguito indicate, in conformità al D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.:*

Fase 1:

demolizione della parte di fabbricato abusivo con successiva richiesta di accertamento agli enti competenti;

Fase 2:

accertamento, da parte delle autorità competenti, della demolizione della parte di fabbricato abusivo;

Fase 3:

richiesta di titolo abilitativo per i lavori da eseguire inerenti la concessione demaniale, ed in conformità alla normativa urbanistica di zona;

Solo dopo il rilascio del titolo abilitativo la ditta richiedente potrà iniziare i lavori richiesti."

Sulla scorta della nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, acquisita al protocollo comunale al n° 14294 in data 12.08.2014, si precisa inoltre che, "*[...] qualora dovesse essere presentato un nuovo progetto di intervento destinato a variare la pertinenza demaniale incamerata, nei limiti di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, dovrà essere rilasciato opportuno nulla osta per l'autorizzazione dei lavori, previa la presentazione di apposita polizza fideiussoria con beneficiario l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, a tutela dell'Erario Statale che sarà determinata dopo la disamina del progetto sopra citato. Si rammenta infine, che il futuro manufatto dovrà essere intestato al Demanio Pubblico dello Stato."*

Art. 9: espletamento della gara.

La commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di concessione demaniale con determina del responsabile del I° Settore – demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina, con l'ausilio di un segretario verbalizzante procederà all'esame dei plichi e della relativa documentazione, nel rispetto delle fasi previste nell'**allegato 4**, il quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente avviso.

Art. 10: canone concessorio e imposta regionale

Il soggetto aggiudicatario della concessione demaniale marittima sarà tenuto al versamento del canone demaniale da determinarsi in base al decreto legge 5 ottobre 1993 n° 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito con modificazioni ed integrazioni, nella legge 4 dicembre 1993 n° 494 tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (*legge finanziaria 2007*) art. 1 commi 250 - 257, nonché al versamento dell'imposta regionale di cui all'art. 49 Legge Regione Veneto n° 33 del 4 novembre 2002 e ss.mm.ii. Si precisa, inoltre, che qualora la concessione venisse assegnata in forza del criterio della percentuale di aumento del canone demaniale annuale, secondo quanto previsto dall'allegato 4, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto offerto per l'intera durata della concessione demaniale.

Art. 11: garanzia ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e dell'art. 50 L.R. Veneto n° 33/2002 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 50 della Legge Regione Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii. il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare prima del rilascio dell'atto concessorio polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione demaniale marittima. Tale polizza deve essere trasmessa in originale al Comune di Rosolina e deve essere cointestata a questo ultimo ed all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, secondo quanto

previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001. Si allega al presente avviso bozza della polizza fideiussoria in questione (**allegato 5**).

L'ammontare dell'importo da garantire è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione, il quale dovrà essere successivamente adeguato in relazione agli aggiornamenti del canone stesso.

Gli enti garantiti, in caso di inadempienza, possono, a loro insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la garanzia, oppure rivalersi sul concessionario per il soddisfacimento dei crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'importo garantito con la polizza fideiussoria.

Art. 12: responsabilità del concessionario

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose o agli animali. Il concessionario con l'atto di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Fermo restando l'obbligo appena citato, il concessionario è tenuto comunque a presentare, al momento della stipula della concessione specifica polizza assicurativa per i danni cagionati nell'esercizio della concessione a persone o a cose o ad animali, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione per un massimale minimo di € 2.500.00000.

Il concessionario è, inoltre, obbligato a presentare idonea polizza fideiussoria a tutela delle aree con annesse pertinenze demaniali marittime a garanzia del rischio di danni cagionati nell'esercizio della concessione compresi scoppio, incendio e fulmine. Tale polizza deve essere trasmessa in originale al Comune di Rosolina e deve essere cointestata a questo ultimo ed all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001.

Art. 13: oneri del concessionario

Oltre a quanto sopra descritto, il concessionario è tenuto al rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, nonché all'osservanza degli obblighi che saranno previsti nell'atto concessorio e di tutte le disposizioni impartite dalle autorità a tal fine preposte.


Art. 14: disposizioni varie

1. Il presente bando viene pubblicato per almeno 60 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio del Comune di Rosolina ed inserito nel sito istituzionale del Comune di Rosolina.
2. Non sono ammesse domande di concessione demaniale "condizionate" o "a termine".
3. La domanda di concessione (vedi allegato 2) deve essere presentata apponendovi apposita marca da bollo di Euro 16,00.
4. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, non sarà ammessa la presentazione di istanze/offerte/domande sostitutive o integrative, né il ritiro delle istanze/offerte/domande presentate.
5. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.
6. Il responsabile dell'ufficio competente comunica l'esito della graduatoria a tutti i soggetti richiedenti (a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec ovvero a mezzo notificazione), dando atto dell'aggiudicazione definitiva.
Decorsi 65 giorni dalla ricezione della sopra citata comunicazione da parte di tutti i destinatari, si procederà al rilascio della concessione demaniale marittima di che trattasi.
Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere all'ufficio preposto la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento concessorio, ivi compresa la documentazione prevista dal Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.), così come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in data 05.06.2009 ha emanato i decreti con i quali sono stati approvati, unitamente agli applicativi software, i modelli "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8" inerenti le concessioni demaniali marittime.
7. La decorrenza del termine di durata della concessione inizierà dalla sottoscrizione dell'atto stesso.
8. E' onere del soggetto aggiudicatario acquisire tutti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi e per l'esercizio dell'attività di che trattasi.
9. Ai fini dell'espletamento della presente procedura, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regione Veneto n° 33 del 04.11.2002 e ss.mm.ii., al Codice della Navigazione ed al Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

10. Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario.
11. L'aggiudicatario dovrà presentarsi, per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso del Comune di Rosolina, effettuato a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo notificazione.
12. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del responsabile dell'ufficio competente, da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo notificazione, alla decadenza dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale o dell'importo garantito con polizza fideiussoria di cui all'art. 6 del presente avviso, passando, quindi, all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata.
13. Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al bando e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio demanio del Comune di Rosolina Viale Marconi n° 24, i cui giorni di apertura al pubblico sono il lunedì ed il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, ed il cui recapito telefonico è il seguente: 0426.340500.
14. Per la presa visione dei luoghi e dei beni oggetto della concessione da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del presente avviso sono prefissate, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 12:30, le seguenti date: giovedì 01.09.2016, martedì 13.09.2016, giovedì 22.09.2016, giovedì 29.09.2016 e martedì 04.10.2016. I soggetti interessati devono contattare l'ufficio demanio del comune di Rosolina (tel. 0426340500 e-mail demanio@comune.rosolina.ro.it) per concordare la data, tra quelle sopra specificate, in cui intendono prendere visione dei luoghi e dei beni. Si informa sin d'ora che all'interno del manufatto oggetto del presente avviso di gara sono presenti i seguenti beni donati dal precedente concessionario e più precisamente: un banco bar e relativo retro-bar, impianto aria condizionata, nonché arredi ed accessori della cucina consistenti in cappa aspirante, griglia, fornello (8 fuochi), forno, forno – pizzeria, lavelli e frigorifero (rif. nota acquisita al protocollo comunale al n° 20155 in data 14.11.2013).
15. Ciascuno dei soggetti concorrenti è pienamente consapevole che il manufatto e parte dell'area oggetto del presente bando di gara, sono interessati dalla procedura di cui all'art. 35 del Codice della Navigazione "Esclusione di zone dal demanio marittimo" (rif. verbale conferenza di servizi del 14.09.2011 indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia).
16. Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Alberto Scabin ed il responsabile del Settore I° Ufficio demanio marittimo turistico ricreativo è la Dott.ssa Arianna Donà.
17. Il Comune di Rosolina per motivi di pubblico interesse potrà revocare il presente bando di gara.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
Ufficio Demanio marittimo turistico ricreativo**

- Dott.ssa Arianna Donà -



Allegati:

- allegato 1-A: planimetria Rosolina Mare (con individuazione area);
- allegato 1-B: planimetria Rosolina Mare scala 1:500;
- allegato 1-C: individuazione beni demaniali con coordinate Gauss-Boaga scala 1:500;
- allegato 1-D: individuazione catastale beni demaniali scala 1:500;
- allegato 1-E: individuazione planimetria scheda urbanistica tT08 scala 1:500;
- allegato 1-F: planimetria recante individuazione porzione di fabbricato privo di titoli abilitativi;
- allegato 2: domanda di partecipazione;
- allegato 3: dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del decreto legislativo n° 50/2016;
- allegato 4: modalità di espletamento della gara;
- allegato 5: bozza polizza fideiussoria ex art. 17 R.C.N. ed ex art. 50 L.R. Veneto n° 33/2002;
- allegato 6: dichiarazione di presa visione dei luoghi e dei beni.